

DELEGATO NELLA SEDUTA
DEL 3-4-2014



PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2014.

Emendamenti

ARTICOLO 1.

(Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

All'articolo 1, comma 1, lett. c) il comma 16 dell'articolo 3 è sostituito come segue:

16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno. In attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 15, entro il 31 luglio 2014, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri:

- utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;
- ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;
- individuazione di eventuali altre misure finalizzate a consentire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto.



ARTICOLO 1.

(Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

All'articolo 1, lettera m, dopo il comma 3 dell'art. 11 quater aggiungere il seguente comma:

4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.»;

MOTIVAZIONE

La riforma introdotta dal decreto legislativo 118 del 2011 e il DPCM 28 dicembre 2011 impone agli enti locali la redazione del bilancio consolidato con un ampio perimetro di consolidamento. L'emendamento di cui alla lettera c), pur riconoscendo l'esigenza di consolidare i dati dell'ente con quelli delle proprie società, ritiene necessario procedere con una graduale applicazione degli adempimenti previsti dal DPCM 28/12/2011, la cui portata è del tutto nuova ed innovativa per gli enti locali. Si ritiene quindi per gli enti in sperimentazione di limitare le società da consolidare che hanno i requisiti previsti nell'emendamento.



Emendamento sul bilancio consolidato

ARTICOLO 1.

(Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

All'articolo 1, lettera s, il comma 3 dell'art. 18 è sostituito dal seguente:

3) alla lettera c) del comma 1, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio», e dopo le parole: «dell'anno successivo» sono inserite le seguenti: «Gli enti di cui al comma 1 approvano il bilancio consolidato entro il 30 settembre dell'anno successivo.»;

MOTIVAZIONE

Si propone la proroga dei termini al 30 settembre (oggi al 30 giugno) per consentire agli enti di consolidare i bilanci delle società definitivamente approvati dai rispettivi organi.



Emendamento sull'esercizio provvisorio

ARTICOLO 74.

(Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

All'articolo 74, comma 1, n. 12 i commi 5 e 6 dell'articolo 163 sono sostituiti come segue:

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente all'eventuale residuo non utilizzato nel mese precedente, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'articolo 185, comma 2, lettera i-bis).

MOTIVAZIONE

L'emendamento consente, nel corso dell'esercizio provvisorio, la possibilità di sfruttare cumulativamente la possibilità di impegnare (e pagare) mensilmente le spese stanziare nel secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato nell'anno precedente.

